

Statuto dell'Associazione di Volontariato

LUPI DELL'ORSIERA

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017 e art. 26 D.Lgs. 105/2018

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e sue modifiche ed integrazioni, l'Associazione di Volontariato **"LUPI DELL'ORSIERA" siglabile in "L.d.O."**
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di BUSSOLENO (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 11

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si persegue lo scopo di:

- prevedere, identificando gli scenari di rischio e, quando possibile, preannunciare, monitorare, sorvegliare e vigilare in tempo reale gli interventi ed i livelli di rischio attesi;
- far fronte all'emergenza, con interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite da calamità;
- prevenire, con attività atte ad evitare o ridurre al minimo i danni di rischio in caso di calamità anche con l'allertamento, programmando la pianificazione di emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza di protezione civile con l'informazione alla popolazione;
- superare le emergenze con le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli per la ripresa delle normali condizioni di vita;
- salvaguardare la vita con il soccorso alle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- intervenire sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Piemonte e/o strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi, anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
- promuovere attività di promozione della cultura di protezione civile;
- promuovere attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali e simili;
- promuovere l'organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di volontariato, Protezione Civile, soccorso sanitario, rischio idro-geologico, tutela dell'ambiente, del patrimonio e del paesaggio;

- condividere materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto, contributo o donazione) con altri Enti, strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente Statuto;
- collaborare con Enti ed Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso ed il salvataggio;
- promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le Associazioni di Volontariato esistenti;
- svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

Art. 3 Attività

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

1.
 - Lettera a)
Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni.
 - Lettera e)
Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281
 - Lettera f)
Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni.
 - Lettera i)
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
 - Lettera y)
Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere attività di pulizia e manutenzione torrenti e argini, ripristino di strade, sentieri e mulattiere tagliafuoco, raccolta rifiuti ed attività connesse alla conservazione e valorizzazione dell'ambiente. Intende prendere parte ad eventi formativi, alla stesura di volantini esplicativi delle attività svolte e delle finalità che l'Associazione si propone e partecipare ad eventuali incontri informativi presso scuole o centri polifunzionali. All'occorrenza effettuare trasporto disabili, interventi e servizi sociali volti al miglioramento della qualità della vita, alla prevenzione ed eliminazione delle disabilità. Infine ogni attività connessa alla gestione delle emergenze di Protezione Civile quali ad esempio: monitoraggio del territorio, evacuazione di civili, sgombero detriti e supporto alla popolazione.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

5. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni.
7. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, durante la vita della stessa, è indivisibile ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione
 - c. Eventuali Fondi di Riserva costituiti con le eccedenze del bilancio
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da:
 - a. quote o contributi degli associati
 - b. eredità, donazioni e lasciti
 - c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
 - f. rendite patrimoniali
 - g. contributi da privati
 - h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
 - i. erogazioni liberali degli associati e di terzi
 - l. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni)
 - m. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
 - n. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il Bilancio Consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve dell'Associazione comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni, il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Ente.
Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve sempre essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data di deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività, in modo particolare:

- a. i Soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione
 - di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli Organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche dello Statuto
 - di consultare i Libri Sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla Privacy.
- b. I Soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli Organi Sociali
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei Soci
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.
2. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei Soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun Associato può rappresentare più di tre Associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 Associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i Soci.
8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; è straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'Esercizio Finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il Bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e la Relazione di attività
 - b. discute ed approva i programmi di attività
 - c. elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari
 - i. delibera sull'esclusione dei Soci
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo, o dallo Statuto alla sua competenza
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi Associati
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa
 - m. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli Associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli Associati ed inserite nel Libro Verbale delle Riunioni e Deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette Consiglieri scelti fra i Soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti, applicando l'art. 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione, cura la tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo
5. In caso di morte, dimissioni od esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o la loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero Organo
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
 - b. redige e presenta all'Assemblea il Bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e la relazione di attività
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli Associati e gli eventuali contributi straordinari
 - f. delibera i rimborsi previsti per gli Associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione
 - h. ha facoltà di costituire comitati, a cui partecipano gli Associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 90 giorni e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo
12. I Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario dell'Associazione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera NON approvata
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14, avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.
3. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli Associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 15 Libri Sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti Libri Sociali.

- il Libro dei Soci
- il Libro delle Adunanze e della Deliberazioni delle Assemblee
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organi Sociali

E' altresì obbligatoria la tenuta del Registro dei Volontari

Art. 16 Scioglimento

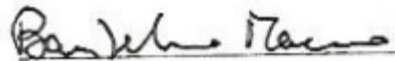
1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con Raccomandata AR o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2, avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

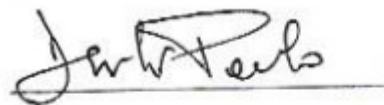
Art. 17

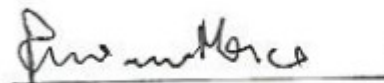
Norme finali

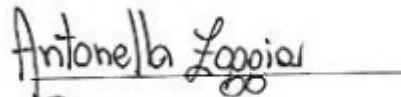
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni e relativi Decreti Attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

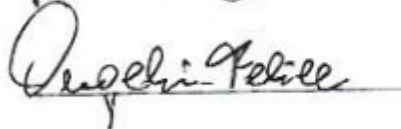
Letto, approvato e sottoscritto

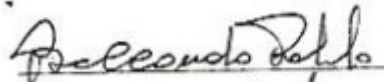
 Marco Baritello

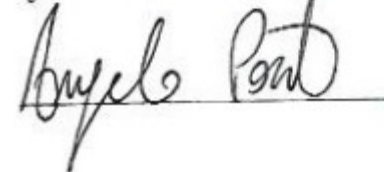
 Paolo Devoli

 Marco Rumiano

 Antonella Zoggia

 Felice Angelini

 Roberto Bellando

 Angelo Ponti

Bussoleno, li 11 febbraio 2022